

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con pedissequa istanza per la determinazione delle
modalità della notificazione ex art. 151 cpc.

* * *

- **Anselmi Roberta** (C.F.: NSLRRT71T57E974Z), nata a Marsala (TP) il 17.12.1971 ed ivi residente in Via Corso Calatafimi n. 138/B, elettivamente domiciliata in Marsala nella Piazza Paolo Borsellino n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Angelo Di Girolamo (C.F.: DGRNGL77B28D423W; tel/fax n. 0923.762216; pec mail: digirolamoangelo@pec.ordineavvocatimarsala.it), che la rappresenta e difende per mandato apposto in calce dell'originale del presente ricorso

- ricorrente -

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Alcide De Gasperi n. 81;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del suo direttore *pro-tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Alcide De Gasperi n. 81;

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani**, in persona del suo direttore *pro-tempore*, domiciliato domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Alcide De Gasperi n. 81;

- resistenti -

e nei confronti di:

- **tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Trapani**, per la Classe di Concorso/Tipo di Posto **AAAA** Scuola dell'Infanzia – **EEEE** Scuola Primaria, **valide per gli anni scolastici 2014/2017;**

- controinteressati -

Per il riconoscimento del diritto della ricorrente:

• All'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Trapani costituite con **D.M. 235 del 01/04/2014**, ai sensi della Legge 124/99 e successive modifiche ed integrazioni per le classi di concorso/tipo di posto: **AAAA** – Scuola dell'Infanzia ed **EEEE** – Scuola Primaria, poiché in possesso di tutti i requisiti Generali e Specifici necessari, nonché del titolo di accesso acquisito con Esame di Stato, dal Valore Abilitante per l'Insegnamento, di



Maturità Magistrale nei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale conseguito nell'Anno Scolastico 1991/1992.

- Alla consequenziale fruizione dei benefici dettati dalla Legge 107 del 13 Luglio 2015 - Art. 1 Comma 96 lettera b) per cui *“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95” ... “b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”* disposti con **Decreto Dipartimentale MIUR n. 767 del 17/07/2015**, attuativo del Piano di assunzioni del personale Docente.

In fatto

L'odierna ricorrente, valutati i propri titoli culturali e professionali, ai sensi del **D.M. n° 235 del 01/04/2014**. (bandi), presenta istanza, con ora per allora, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Trapani utili per il triennio 2014/17, **[poiché preclusa ogni altra possibilità da parte del M.I.U.R. nonostante il possesso del titolo abilitante della ricorrente che, se riconosciuto da questo come tale, le avrebbe consentito sia l'inserimento (per l'ultima volta) alla Terza Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento redatte ai sensi del D.D.G. 16 marzo 2007, sia l'inserimento alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (ancorché, per assumere posizione deteriore) di cui al D.M. n. 53 del 21 Giugno 2007 e dei successivi, alle quali si accede parimenti ed in entrambi i casi “soltanto se si è in possesso di specifica abilitazione/idoneità”]**;

Con il **D.M. 353/14**, la ricorrente, ancorché non interessata a contratti di lavoro a tempo determinato, vede riconosciuto il proprio diritto a partecipare alla procedura di reclutamento in virtù del possesso del Diploma di Maturità Magistrale, **fattispecie ora prevista dal Decreto**, che, in effetti, per la prima volta, inserisce tra i titoli validi per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, l'abilitazione all'insegnamento di cui è in possesso la ricorrente (cfr. D.M. 353 del 22/05/2014 art. 2 titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di istituto - Comma 1 Lettera “B” SECONDA FASCIA punto 7) Diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ... conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002....).



Nella graduatoria di seconda fascia d'istituto in parola la ricorrente, come si è già cennato, non è inserita, pur avendone titolo, poiché, esercitante la professione Forense non interessata alla stipula di Contratti di Lavoro a Tempo Determinato.

L'inserimento nelle graduatorie oggi ad esaurimento, di cui al **D.M. n° 235 del 01/04/2014**, costituiva l'unico interesse della ricorrente, poiché le consentirebbe la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con **D.M. n° 235 del 01/04/2014**, emesso esclusivamente per l'aggiornamento o il trasferimento delle posizioni dei docenti che già risultano inseriti a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad Esaurimento (posizione d'interesse superiore per il caso - III^a fascia), era attesa la facoltà d'inserimento poiché, come per il D.M. n° 353 del 22/05/2014 emesso per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di Istituto (posizione d'interesse deteriore per il caso - II^a fascia), parimenti, vi si accede solo se in possesso di specifica Abilitazione/Idoneità di cui la ricorrente è in possesso.

Giova sin d'ora chiarire che la ricorrente non ha potuto partecipare alla procedura di aggiornamento disposta con D.M. 235 del 01/04/2014, per impedimenti, non a Lei imputabili, sia di natura tecnica sia di natura giuridica, poiché è stato disposto dal 2° Comma dell'art. 9 - modalità di presentazione delle domande – “esclusivamente con modalità web”.

Ove, in ragion del vero (nel pieno rispetto delle regole del CAD – Codice Amministrazione Digitale), previa “pre autenticazione” del valore della firma digitale o qualificata, i candidati accedendo nell'apposita area denominata “Istanze on-line” sul sito internet del MIUR, presentano con semplicità l'istanza di partecipazione.

Il vero motivo ostativo, è comunque dettato dal fatto che tale operazione (impedimento tecnico per predisposizione della banca dati) è consentita ai soli docenti cui è già stata riconosciuta l'abilitazione posseduta e che già risultano inseriti (impedimento giuridico) a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad Esaurimento.

Operazione, pertanto, IMPOSSIBILE da effettuare per i Diplomatici con Maturità Magistrale conseguita entro l'a.s. 2001-2002.

Viepiù, il MIUR, a dimostrazione della perseverante intenzione di non voler sanare la posizione di coloro che hanno conseguito l'abilitazione *ex lege*, come nel caso dei Diplomatici con maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002 di cui si discorre, **con nota A00DGP.R.REGISTRO UFFICALE(U).0015457**



del 20.05.2015 della Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VII Contenzioso, invita i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ad escludere tutti coloro che non hanno invocato alcuna tutela giurisdizionale.

Pertanto, in data 19.01.2016, l'odierna ricorrente, **alla luce e per gli effetti prodotti dal D.P.R. 25 marzo 2014 – G.U. 15 maggio 2014, n.111, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015REG.PROV.COLL,** e su ESPRESSO INVITO della nota **MIUR 0015457 del 20.05.2015,** presenta istanza all'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, **“con ora per allora”,** per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per la Provincia di Trapani, in modalità cartacea e su “modello bozza” disponibile sul sito del MIUR, trasmessa come da mandato dallo scrivente procuratore a mezzo pec e con firma digitale.

Poiché ad oggi, nel “silenzio rigetto” del prefato Ufficio non è stato decretato l’inserimento de quo, l’odierna esponente ricorre all’intestato Tribunale per la tutela del proprio diritto inopinatamente ed antiggiuridicamente negato.

Tutto ciò premesso in punto di fatto

in diritto

si rileva, argomenta e chiede quanto appresso

1) Sulla competenza del Giudice del Lavoro

Con la **sentenza n. 3570 del 16 luglio 2015** il Consiglio di Stato ha evidenziato che *“L’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse, tra l’altro, quelle concernenti l’assunzione al lavoro. Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.”.*

Di pari avviso anche il **D.M. 235 del 01/04/2014** (aggiornamento graduatorie ad esaurimento) che, all’**art. 11 comma 6,** disponendo sulla eventuale ipotesi di Reclami e Ricorsi, precisa che *“la giurisdizione in materia di graduatorie ed esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”;*



Ed ancora, si richiamano per tutte: *Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794/14; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953/13 – Cass. Civ. S.U., Ordinanza n. 16756/14 - TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337/14*

Nel caso di specie, appare lapalissiano che non si controverte su procedure concorsuali ma, bensì, su un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Quanto alla competenza per territorio, la competenza non può che appartenersi al Tribunale di Trapani.

Infatti, la presentazione dell'istanza di inclusione nelle graduatorie d'istituto per le supplenze, così come quella per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per gli incarichi o per il ruolo, ancorché inizialmente a scelta del richiedente, è vincolata ad una sola Provincia, pena l'esclusione dall'intera procedura, così come previsto dai DD.MM. 353/14 e 235/14.

Di guisa che la competenza per territorio non può che appartenersi all'intestato Tribunale.

* * *

2) Sul diritto all'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento

Per come già riferito in punto di fatto, la ricorrente é in possesso di tutti i requisiti Generali e Specifici necessari, nonché del titolo di accesso acquisito con Esame di Stato, dal Valore Abilitante per l'Insegnamento e di cui non si discorre, di Maturità Magistrale conseguito nell'Anno Scolastico 1991/1992.

Di rilievo appare notare che tra le premesse del **D.M. 353 del 22/05/2014**, nella citazione delle Fonti che ne hanno permesso la stesura sia presente un **“VISTO il parere del Consiglio di Stato 4929/2012 del 5 giugno 2013 sull'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002;”**

Il parere testè cennato, ancorché derivante da ricorso, è stato integralmente recepito dal Presidente della Repubblica con proprio Decreto del 25 marzo 2014 (GU n.111 del 15-5-2014).

Ci si chiede, di contro, perché lo stesso parere non sia stato richiesto per la redazione del D.M. 235 del 01/04/2014, emesso per la gestione delle graduatorie ad Esaurimento, stante tra l'altro **il tardivo riconoscimento da parte del MIUR dell'Abilitazione all'insegnamento posseduta dai Diplomati con Maturità Magistrale, per Legge, sin dal conseguimento del Diploma.**



Tale ulteriore parere, avrebbe sicuramente evitato a migliaia (**ma comunque di numero definito**) di Docenti di ricorrere al Giudice.

Il Consiglio di Stato, infatti, ribadisce che non intende discostarsi da quanto pronunciato con Sentenza 1973/15 circa l'inserimento dei Candidati in possesso del Diploma Magistrale nella Terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. (Cfr. Sentenze C.d.S. 3788/15, 3673/15, 3628/15; Ordinanze Cautelari 3426/15, 3423/15, 3421/15)

La richiesta di parere era, se non necessaria, dovuta perché:

- La Legge 296 del 2006, trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ben oltre cinque anni dopo il limite temporale posto al Diploma di Maturità Magistrale affinché possa essere considerato Abilitante, ossia Anno scolastico 2001-2002;

- I docenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità Magistrale, entro l'a.s. 2001/2002", erano per Legge Abilitati dal momento del conseguimento dello stesso titolo;

- Il MIUR prende definitivamente atto del valore abilitante del diploma di "maturità magistrale" con D.P.R. del 25 marzo 2014;

da ciò ne consegue che:

- il diritto, per aver conseguito il Diploma di Maturità Magistrale già abilitante nell'a.s.1991/1992, vantato dalla ricorrente risale a ben oltre 21 (ventuno) anni prima che, sia la Titolare ricorrente che il MIUR che rilascia il titolo, ne venissero a conoscenza - **D.P.R. 2014 emesso su parere posto al C.d.S. n.4929 del 05/06/2013;**

- il MIUR prende atto, che il Diploma di Maturità Magistrale che rilascia (...fino all'A.S.2001/02) è abilitante all'insegnamento, ben 8 (otto) anni dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento posta in essere dalla L. 296/06;

- **lo Stato ha posto in essere un Diritto (certezza del Diritto), nell'aver normato sulla "creazione" di un titolo di studio, ma non ha previsto una finestra temporale per la spendibilità, rendendo inutile un Titolo di studio all'uopo "creato", laddove non riposto alla decisione del Giudice;**

- il Diritto dei Titolari di Diploma di Maturità Magistrale, oggi, è reso spendibile per dettato della sorte. Paradossalmente, infatti, migliaia di ricorrenti, come per il caso di specie, risultano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di questi alcune migliaia sono stati immessi in ruolo per disposizione del Giudice



Amministrativo; mentre, per qualche altro migliaio di ricorrenti al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro “la salvezza”, di cui all’Art. 1 lettera c) del Comma 605 della Legge 296/06, è talvolta concessa e talvolta negata pur essendo tutti i ricorrenti appartenenti allo stesso territorio Nazionale.

- Il MIUR avrebbe dovuto, dar seguito alle previsioni della Legge 296 del 2006, all’Art. 1 lettera c) del Comma 605, laddove, investe il Ministro della pubblica istruzione, a “... verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti”, e disporre per fare salvi anche i Diplomatici con Maturità Magistrale, perché già in possesso di Abilitazione - “... Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...”.

Ciò è desumibile sia sotto il profilo logico-letterale, che sotto il profilo giuridico:

- Quanto al profilo logico-letterale, è chiaro che se il Legislatore avesse voluto “congelare” le graduatorie ad esaurimento al momento dell’entrata in vigore della Legge 296/06 avrebbe decisamente omissso, perché illogico, l’inciso “da effettuare per il biennio 2007-2008”, senza per questo cambiare il senso della Legge “... Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie ~~da effettuare per il biennio 2007-2008~~ per i docenti già in possesso di abilitazione....”

- Quanto al profilo giuridico, lo dimostra l’attuazione della stessa Legge. Il legislatore, infatti, nell’intento di porre fine al precariato, determina la blindatura delle graduatorie rendendole ad esaurimento, precludendo quindi la possibilità di inserimento in graduatoria per chi non fosse già abilitato, facendo comunque salvi non soltanto tutti coloro che alla data di entrata in vigore della Legge 296/06 erano già abilitati ed indipendentemente dalla data e dalla modalità di conseguimento (come in effetti è il caso della ricorrente), ma bensì tutti coloro che fossero in procinto di conseguimento del Titolo abilitante, in dipendenza del percorso abilitante intrapreso, per alcune ovvero altre tipologie, come ad esempio è il caso degli iscritti nel 2006 al primo anno al corso di Laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria che avrebbero conseguito l’abilitazione al termine del ciclo (Laurea quinquennale), momento in cui avrebbero sciolto la riserva posta all’atto dell’inserimento in graduatoria.

La salvezza per tutti gli abilitati o in procinto di conseguimento di abilitazione, all’entrata in vigore della Legge 296/06, non è quindi limitata al biennio 2007/2008, quale termine perentorio, tant’è che periodicamente è rinnovata con “finestre



temporali” biennali coincidenti con il rinnovo delle graduatorie ad esaurimento, ma bensì al possesso dell’abilitazione entro termini certi.

Ed infatti, il legislatore al fine “della gestione della fase transitoria”, ha previsto quali degli abilitandi fossero fatti salvi nel biennio 2007/2008 senza comunque escludere quali sarebbero stati salvi nei bienni successivi al primo.

Il MIUR, in ottemperanza alle previsioni dell’Art. 1 lettera c) del Comma 605 della Legge 296 del 2006 nel cogliere “l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti” consente, con specifici Decreti Ministeriali ovvero Decreti Direttoriali, ora a pieno titolo e ora con riserva, gli ulteriori inserimenti in graduatoria ad esaurimento di chi già era in procinto di conseguimento di abilitazione all’insegnamento o di riconoscimento dell’abilitazione già posseduta all’entrata in vigore della L.296/06, dispone:

- per il biennio 2007/2009, in ottemperanza delle previsioni della Legge 296/06 Art.1 Comma 605 lettera c, agli abilitandi iscritti ai percorsi di cui alla L.143/04 di conversione del D.L.97/04;
- per il biennio 2009/2011, in ottemperanza delle previsioni della Legge 296/06 Art.1 Comma 605 lettera c, agli abilitandi iscritti ai percorsi di cui alla L.169/08 di conversione D.L.137 del 1/09/08, Art.5 bis, nonché ulteriori abilitandi di cui alla L.143/04 ed inoltre AI GIA’ ABILITATI in uno degli Stati dell’Unione Europea che avessero ottenuto il riconoscimento ministeriale dall’1/7/07 al 30/06/09;
- poi per il triennio 2011/2014 e sempre in ottemperanza delle previsioni della Legge 296/06 Art.1 Comma 605 lettera c, agli abilitati di cui alla L.14/12 di conversione del D.L.216 del 29/12/11, ove, fermo restando che le graduatorie ad esaurimento restano chiuse, veniva istituita una quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, meglio denominata *“fascia aggiuntiva alla terza”* immediatamente, quest’ultima, dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato;
- poi per il triennio 2014/2017 e sempre in ottemperanza delle previsioni della Legge 296/06 Art.1 Comma 605 lettera c, AVREBBE DOVUTO CONSENTIRE l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, AI GIA’ ABILITATI entro il 2001/2002 CON DIPLOMA DI SCUOLA O DI ISTITUTO MAGISTRALE, con D.M. 235 del 01/04/2014 poiché, ottenuto il riconoscimento con D.P.R. del 25 marzo 2014 quindi in tempo utile per l’ulteriore salvezza.

Ed infatti, il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015**, nonché con le più recenti Sentenze [C.d.S. 3788/15](#), [3673/15](#), [3628/15](#) [Ordinanze Cautelari 3426/15](#),



AVVOCATO

3423/15, 3421/15, statuisce che “Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

... Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. ... In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.”

E' perché illegittimo che Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito, ai docenti originari ricorrenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Diffusamente esposte le argomentazioni in forza delle quali appaiono palesi sia la sussistenza del diritto della ricorrente che l'impossibile spendibilità dello stesso.

Si rileva che dal mancato inserimento della stessa a pieno titolo nella terza fascia delle Graduatorie Esaurimento della Provincia di Trapani scaturirebbe alla medesima un danno grave ed irreparabile qui di seguito opportunamente argomentato.

L'art. 1, della Legge 107 del 13.07.2015 statuisce che:

- **comma 105**, *“A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), (graduatorie ad esaurimento) se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.”.*

* * *

Tutto ciò premesso, **Anselmi Roberta**, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE



AVVOCATO

all'Ill.mo Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, disposta la comparizione delle parti, premessi gli incombenti di rito, voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Ammettere per la forma il presente atto;
2. In via principale, accertata la manifesta ingiustizia nella disparità di trattamento nella procedura di Reclutamento di Personale della Pubblica Amministrazione di candidati di pari requisiti e dignità, culturale, professionale, sociale; il travisamento dei fatti per aver invertito l'ordine di rilevanza del rango delle norme; la contraddittorietà e l'illogicità manifestata nell'aver predisposto atti normativi difformi, ancorché inerenti a stesse fattispecie, in particolare con riferimento al D.M. 353/14 nella parte che riguarda l'accesso alla seconda fascia e al D.M. 235/14 nella parte che riguarda l'accesso alla terza fascia; la perseverante recidività nella reiterazione degli abusi, alla luce di quanto argomentato e richiamato sub II del ricorso, **ritenere, dichiarare ed ordinare** che la ricorrente va inserita a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Trapani stilate ai sensi del **DM 235 del 01 aprile 2014**, ossia dall'anno di riconoscimento del valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001-2002, disposto con del D.P.R. 25 marzo 2014 n.111, emesso a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato;
3. Conseguentemente, al fine di rendere efficace l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del **comma 6 dell'Articolo 6 DM 235 del 01 aprile 2014** nella parte in cui determina che l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessata di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia;
4. Disporre ogni altro atto necessario per la consequenziale possibilità di fruizione del diritto della ricorrente di partecipazione al Piano di assunzioni straordinario del personale Docente, già sin dalla prima fase denominata "fase zero" e preordinata alle fasi "a – b – c" per come disposto dal Decreto Dipartimentale n. 767 del 17/07/2015, emanato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 95 e ss. della novella Legge 107 del 13 Luglio 2015, annullandone la parte in cui non prevede la possibilità di partecipazione della ricorrente, ovvero per le fasi successive.



AVVOCATO

5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con espressa riserva di ogni altra ragione ed azione informata al risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso, scaturenti dai fatti per cui è causa.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento stilate ai sensi del **DM 235/14** della provincia di Trapani per le classi di concorso/tipo di posto: AAAA Scuola Infanzia
- EEEE Scuola Primaria;

- Il Decreto Dipartimentale n. 767 del 17/07/2015, emanato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 95 e ss. della novella Legge 107 del 13 Luglio 2015, in relazione al piano straordinario di assunzioni, prevede l'immissione in ruolo di oltre 100.000 Docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, in ordine di preferenza territoriale provinciale a scelte dagli stessi tra tutti i 101 ambiti territoriali degli Uffici scolastici Regionali e relativamente alla posizione assunta nelle graduatorie;

- Da ciò ne consegue il potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati;

Ciò premesso, il ricorso di che trattasi va notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive stilate ai sensi del **DM 235/14** nell'ambito territoriale di Trapani, per le classi di concorso AAAA, Scuola Infanzia ed EEEE Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Rilevato ulteriormente che

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;



AVVOCATO

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica (per tutti, *Trib. Genova, Sez. lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.*).

Rilevato, infine, che

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16

“Atti di notifica . In questo spazio vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria. Per effettuare la pubblicazione, occorre inviare all'indirizzo di posta elettronica pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it l'ordinanza e gli altri documenti di cui il giudice ha richiesto l'inserimento sul sito del Miur. Tutti i documenti inviati per poter essere pubblicati devono essere in formato accessibile, pertanto non verranno pubblicati documenti scannerizzati ma soltanto documenti nei quali il testo possa venire selezionato con il passaggio del mouse sullo stesso.”

Tutto ciò premesso, **Anselmi Roberta**, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

fa istanza

Affinché l'intestato Tribunale, in persona del Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

Voglia

Autorizzare la notificazione del ricorso *de quo*, con pedissequo decreto di comparizione delle parti - nei confronti di tutti i Docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive stilate ai sensi del **DM 235 del 01 aprile 2014** dell'ambito territoriale di Trapani, per le classi di concorso AAAA, Scuola Infanzia ed EEEE Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza.



2. Nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
3. Sunto dei motivi del ricorso;
4. Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
5. Indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come tutti i Docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento stilate ai sensi del **DM 235 del 01 aprile 2014** di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso AAAA, Scuola Infanzia ed EEEE Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

In subordine, si chiede la notifica ai docenti contro-interessati per pubblici proclami, ex art. 150 cpc.

Produzione:

1. Diploma magistrale conseguito nel mese di Novembre 1992;
2. Domanda di inclusione GAE con pedissequo conferimento mandato e certificati pec di accettazione e consegna;
3. Circolare MIUR AOODGPER 0015457 del 20.05.2015;
4. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015;
5. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3788 del 2015;
6. Dichiarazione di esenzione del contributo unificato.

Mezzi istruttori:

1. Ammettere la produzione sopra enumerata;

Con riserva di ulteriormente produrre ed articolare anche alla luce della difesa spiegata da controparte.

La ricorrente rende e sottoscrive dichiarazione sostitutiva della certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 di esenzione dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9 comma 1° bis del DPR n. 115/2002 come da separato foglio da intendersi quale unico effetto unitamente al presente ricorso.

Dichiarazione di valore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 comma 5 della l. n. 499/99 e dell'art. 9 comma 1 bis del T.U. delle spese di giustizia (DPR n. 115/2002, così come modificato dal D.L. n. 98/2011), si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che, comunque, la ricorrente è esentata ex art. 46 del DPR n. 445/2000 dal versamento del contributo unificato di euro 259,00 avendo un reddito familiare inferiore ai limiti di legge.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Marsala li 19.02.2016.

- Avv. Angelo Di Girolamo -

